

APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO A SOCIETA' MULTICOMUNALE "IN HOUSE" EX ART. 113, C. 5, LETTERA C D.LGS 267/2000 DENOMINATA "ENERGIE LOCALI SRL" E MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE E ALLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ritenuta meritevole di accoglimento;

dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1 ° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come da foglio allegato;

richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare la partecipazione del Comune di Cormano ad Energie Locali SRL per la quota di partecipazione ed alle condizioni di cui all'Allegato D);

2. di dare atto che conseguentemente le quote sociali risultano così ripartite tra i Comuni-soci:

- Comune di Sesto San Giovanni	47,50%
- Comune di Paderno Dugnano	38,60%
- Comune di Cormano	13,90%

3. di approvare conseguentemente:

a) il nuovo schema di Statuto societario (Allegato A), con le modifiche ed integrazioni evidenziate in premessa rispetto alla vigente versione;

b) il nuovo schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000 (Allegato B), dando atto la convenzione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 13.03.2006 cessa contestualmente di produrre i suoi effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione;

c) la previsione di conto economico (Allegato C);

4. di dare atto che il Sindaco ed i Direttori comunali competenti per materia, nel rispetto delle reciproche responsabilità e prerogative, provvederanno ad attuare quanto deliberato ai punti precedenti;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, VERDI, IDV, COM.ITAL.,SIN.DEMOCR. Astenuti: FI, AN, LISTA PASINI. Assenti: LN:

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO A SOCIETA' MULTICOMUNALE "IN HOUSE" EX ART.113, C.5, LETTERA C DLGS 267/2000 DENOMINATA "ENERGIE LOCALI SRL" E MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE E ALLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000
-----------------	--

RELAZIONE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.3.2006, il Comune di Sesto San Giovanni ha approvato la costituzione della società multicomunale denominata "Energie Locali srl" e ha contestualmente disposto l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione.

In data 31 maggio 2006 con atto a rogito del Notaio Pietro Fabiano di Sesto San Giovanni si è proceduto alla costituzione, tra i Comuni di Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni, della predetta società in house denominata Energie Locali srl con sede in Sesto San Giovanni.

Il Comune di Cormano, proprietario degli impianti di illuminazione pubblica, ha manifestato, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 5.12.2007, l'intendimento di entrare a fare parte della compagine societaria di Energie Locali srl, affidando alla predetta società in house i servizi di illuminazione pubblica, gestione impianti semaforici e conduzione delle centrali termiche comunali.

Per quanto concerne i profili statutari, occorre procedere ad alcune modifiche, anche con riferimento alla L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare all'art. 1, comma 729 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2007 (G.U. n. 182 del 7.8.2007) in forza dei quali il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate da enti locali con capitale sociale interamente versato inferiore ad € 2.000.000,00 non può essere superiore a tre.

Si rileva, peraltro, che allo stato attuale il consiglio di amministrazione della Società risulta già essere composto da tre componenti, anche se la previsione dell'art. 30 dello statuto sociale ne prevede un numero massimo di undici membri.

Occorre, dunque, procedere alla relativa modifica, per rispettare il dettato normativo di cui al richiamato comma 729 della legge finanziaria 2007.

Con l'approvazione della partecipazione del Comune di Cormano alla Società Energie Locali e con le modifiche alla composizione massima del consiglio di amministrazione, l'allegato schema di statuto societario (Allegato A) risulta modificato con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 3, comma b): specificazione che nell' oggetto sociale è compresa anche la gestione calore e la conduzione di centrali termiche;
- art. 30: riduzione del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da undici a tre;
- art. 67: modifica della norma transitoria sul totale dei voti occorrenti in assemblea per validamente deliberare ai sensi dell' art. 29, che passa dal 60 per cento al 90 per cento del capitale sociale;



Conseguentemente, è necessario procedere alla modifica della convenzione (Allegato B) ex art. 30 d.lgs. 267/2000, per la regolamentazione di altri aspetti concernenti i rapporti tra i Comuni-soci di Paderno Dugnano, Cormano e Sesto San Giovanni.

Verificato il buon funzionamento della società Energie Locali SRL dal momento della sua costituzione, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del suo funzionamento, con particolare riferimento al livello di servizio ed alla spesa in capo ai Comuni soci;

ravvisata l'opportunità di esprimere gradimento e quindi approvare la partecipazione alla società Energie Locali SRL del Comune di Cormano, dandosi atto che tale partecipazione si perfeziona mediante l'acquisto di quote, dai due Comuni già soci, secondo quanto previsto nell'Allegato D, in termini di partecipazione percentuale e spesa, coerentemente con la convenzione in Allegato A;

dato atto che conseguentemente le quote sociali risultano così ripartite tra i Comuni-soci:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| - Comune di Sesto San Giovanni | 47,50% |
| - Comune di Paderno Dugnano | 38,60% |
| - Comune di Cormano | 13,90% |

rimarcato che Energie Locali srl mantiene tutti i requisiti e gli elementi propri di una società in house, come già diffusamente esposto nella deliberazione consiliare n. 17 del 13.3.2006 ed anche con riferimento ai seguenti articoli dello statuto di Energie Locali srl:

- art. 5, con riferimento all'obbligo di svolgimento della parte più importante dell'attività da rendersi a favore del territorio dei Comuni soci;

- artt. 12 e 13, per quanto riguarda la totalità della partecipazione di Enti pubblici al capitale sociale della società;

- art. 29, con il quale viene assegnata all'assemblea un'ampia competenza decisionale;

tutto ciò premesso, con il presente atto si propone:

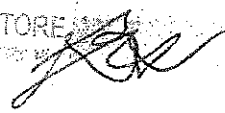
a) di approvare la partecipazione del Comune di Cormano ad Energie Locali SRL per la quota di partecipazione ed alle condizioni di cui all'Allegato D);

b) di dare atto che conseguentemente le quote sociali risultano così ripartite tra i Comuni-soci:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| - Comune di Sesto San Giovanni | 47,50% |
| - Comune di Paderno Dugnano | 38,60% |
| - Comune di Cormano | 13,90% |

c) di approvare il nuovo schema di Statuto societario (Allegato A), il nuovo schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000 (Allegato B) e la previsione di conto economico (Allegato C), dando atto che le modifiche apportate costituiscono anche adeguamento alla nuova normativa nazionale.

IL DIRETTORE



Statuto

Allegato A

**STATUTO
di**

ENERGIE LOCALI S.R.L.

- I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
- II) CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE - QUOTE
- III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
- IV) ASSEMBLEA
- V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
- VI) DIRETTORE GENERALE
- VII) CONTROLLO
- VIII) BILANCIO ED UTILI
- IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI
- X) RECESSO
- XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
- XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

**STATUTO
di**

ENERGIE LOCALI S.R.L.

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata Energie Locali S.R.L.
- 2) La Società ha sede in Comune di Sesto San Giovanni (MI).
L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.
- 3) La Società ha per oggetto i servizi e le attività elencate a seguire, in termini di proprietà (titolarità di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali esistenti e di futura realizzazione) e / o gestione (investimenti, manutenzioni straordinarie ed ordinarie di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali, di titolarità della Società e / o assegnati da terzi alla Società, esistenti e di futura realizzazione) e / o erogazione (rapporti con l'utenza finale ed attività commerciale) e / o ogni altra fase di svolgimento, compatibilmente con la normativa vigente:
 - a) Illuminazione pubblica, semaforica, votiva;

- b) Produzione e cessione di energia da fonti convenzionali e / o rinnovabili; gestione del calore e conduzione di centrali termiche;
- c) Offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi ai sensi dell'art.1, c.1, lettera t) della Deliberazione dell'Autorità Energia Elettrica e Gas n. 103 / 03, qualificandosi Energie Locali S.R.L. quale "Società di servizi energetici";
- d) Sfruttamento commerciale delle infrastrutture della pubblica illuminazione, attraverso pubblicità a pagamento ed attività simili.

- 4) La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi, degli impianti relativamente anche ai servizi ed alle attività di cui ai precedenti punti, nonché studi di fattibilità e direzione di lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.
- 5) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e / o costituendo società, consorzi ed associazioni, con altri soggetti, nel rispetto della normativa vigente.

La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli enti pubblici che la controllano.

La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

La Società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

- 6) La Società potrà, nel rispetto della normativa vigente, acquisire servizi ed attività da soggetti pubblici, in particolare (ma in via non esaustiva) mediante affidamento diretto da parte di Enti Locali e soggetti a capitale interamente pubblico, con partecipazione diretta e / o indiretta alla Società stessa da parte di questi ultimi.
- 7) La Società potrà, nel rispetto della normativa vigente, acquisire servizi ed attività da soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, fermo restando quanto previsto al precedente art.5, c.2.
- 8) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 9) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

II) CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – QUOTE

- 11) Il capitale della Società è pari ad € 100.000, 00 (euro centomila / 00); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.
- 12) Possono detenere partecipazioni Comuni che affidino alla Società servizi e / o attività di cui sono titolari.
- 13) Non saranno in ogni caso validi, nei confronti della Società, i passaggi di partecipazioni in violazione dell'articolo precedente.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

14) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Milano, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- * nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione;
- * non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;
- * il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;
- * quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);
- * in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante;
- * nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

(v) In ogni caso dovrà valere quanto disposto dall'articolo 12 del presente Statuto.

- 15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.12.
- 16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.
- 17) Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'Assemblea.
Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

IV) ASSEMBLEA

- 18) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.
- 19) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione.
- 20) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale e al revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai

libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica.

- 21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
- 22) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.
- 23) L'assemblea ordinaria e / o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
 - * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 24) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.
- 25) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art.2478, c.1, n.2 C.C..
- 26) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 27) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.
Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
 - la regolare costituzione dell'assemblea;
 - l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - lo svolgimento della riunione;
 - le modalità e il risultato delle votazioni;
 - l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
 - le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.
- 28) Gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, se nominato, partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente

della seduta può ammettere dipendenti, consulenti, rappresentanti dell'organismo di controllo costituito dagli enti soci, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

- 29) Quanto segue è oggetto di decisione dei soci, e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale:
- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina e la revoca degli amministratori della Società;
 - c) la designazione degli amministratori nelle Società partecipate;
 - d) l'eventuale nomina del collegio sindacale e del suo presidente, o del revisore;
 - e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci;
 - g) l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento di quanto all'art.3 da parte di Comuni, su proposta dell'organo amministrativo;
 - h) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale di lavori e di gestione, e dei relativi margini di contribuzione, su proposta dell'organo amministrativo;
 - i) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;
 - j) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;
 - k) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;
 - l) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 C.C.;
 - m) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;
 - n) lo scioglimento anticipato della Società.

V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 30) L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto ~~di un numero di membri compresi tra 3 (tre) e 11 (undici), da tre componenti~~ nominati dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

- 31) Il numero dei membri ed il numero di esercizi di durata in carica degli amministratori sono dall'Assemblea stabiliti all'atto della nomina degli stessi ed in ogni altro caso.
- 32) Il Consiglio può nominare un vice presidente ed un segretario.
- 33) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da oltre il 40% dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

- 34) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di oltre il 50% dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede il consiglio.

- 35) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in

mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

36) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

37) Se, per qualunque causa, viene a mancare oltre il 50% degli amministratori in carica, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori; dovrà subito essere convocata dal collegio sindacale (se esistente) o dal revisore (se esistente), dagli amministratori decaduti (se esistenti) o dal socio più diligente l'assemblea per la nomina degli eventuali restanti amministratori.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma del presente articolo.

38) Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori, l'Assemblea dei soci provvede a sostituirli entro un mese dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate ex art.31.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

39) Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in Consigli di Amministrazione, oltre che di Società partecipanti, di Società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle Società predette.

40) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di cui all'art.2382 C.C. ed all'art.64, c.4 DLgs 267 / 2000;
- b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);
- c) siano in lite con la Società;
- d) siano consiglieri, assessori, sindaci di Enti locali che siano soci della Società.

41) Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare ex all'art.29.

42) Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente; sono fatte salve le competenze del Direttore, se nominato, di cui all'art.51.



- 43) I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.
- 44) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- 45) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.
- 46) In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vice presidente, se nominato, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età; rispettivamente in coerenza con le deleghe ricevute, e limitatamente a ciò, la rappresentanza spetta, se nominati, agli amministratori delegati (la cui eventuale deliberazione di nomina deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere, e le eventuali limitazioni dello stesso) e / o al Direttore Generale.
- 47) Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.
- 48) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- 49) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472 / 1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

VI) DIRETTORE GENERALE

- 50) Può essere nominato il Direttore generale; l'eventuale nomina è di competenza dell'assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso.
- 51) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.
- 52) Ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

VII) CONTROLLO

- 53) Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga comunque opportuno, l'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), o di un revisore.

Ai sindaci effettivi, o al revisore, spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.37.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art.2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile, salva diversa deliberazione assembleare.

VIII) BILANCIO ED UTILI

- 54) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

- 55) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

- 56) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art.2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

- 57) La Società può emettere obbligazioni.

X) RECESSO

- 58) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- * è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;
- * il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- * il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- * è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

- 59) Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 60) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 61) Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e / o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dalla camera arbitrale istituita presso ogni camera di commercio, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
- 62) Il collegio arbitrale decide entro 60 giorni dalla nomina, compatibilmente con la complessità della questione. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale.
- 63) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano le parti.
- 64) Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- 65) Sono soggette alla disciplina prevista le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale
- 66) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.5 e del Codice Civile.

XIII) NORMA TRANSITORIA

- 67) Sino a quando i Comuni di Cormano, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni siano i soli comuni soci le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 29 devono essere assunti con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il ~~60%~~ 90% del capitale sociale.

CONVENZIONE EX ART.30 DLGS 267 / 2000

Con riferimento alla costituzione ed alla gestione della società Energie Locali S.R.L., il Comune di Paderno Dugnano, ~~ed il Comune di Sesto San Giovanni ed il Comune di Cormano~~ convengono quanto di seguito esposto (fermo restando quanto previsto dallo statuto della società), e si impegnano al rispetto della presente convenzione per cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione ~~costituzione della società stessa~~ (ferma restando l'opportunità di sottoscrivere una convenzione analoga alla presente al termine del citato quinquennio per un uguale periodo).

- 1) Energie Locali SRL è e sarà aperta alla futura ed auspicabile partecipazione di altri Comuni, i quali dovranno sottoscrivere la presente convenzione, per quanto non concernente specificamente i rapporti tra i Comuni di Paderno Dugnano, ~~e Sesto San Giovanni e Cormano~~.
- 2) I Comuni soci si impegnano a non trasferire a terzi la propria partecipazione (con esclusione di altri Comuni affidanti servizi e / o attività, nonché di società a capitale interamente pubblico possedute dal Comune socio / affidante) ed a non esercitare il diritto di recesso da Energie Locali SRL.
- 3) Energie Locali SRL è il soggetto interamente pubblico affidatario diretto in – house (ex art.113, c.5, lettera c DLgs 267 / 2000), da parte dei ~~due Comuni e dei Comuni attualmente soci e dei Comuni~~ futuri soci, del servizio di pubblica illuminazione e degli altri servizi ed attività previsti dall'oggetto sociale; fermo restando quanto ~~previsto al successivo punto 10 ai punti successivi circa la pubblica illuminazione~~, i Comuni favoriscono l'affidamento di altri servizi ed attività anche qualora ciò possa avvenire non contestualmente per tutti i Comuni soci, ma solo per uno o alcuni tra essi; ~~in quest'ultimo caso, in futuro~~ la presente convenzione potrà essere integrata ai fini di identificare le modalità di assegnazione di quote di partecipazione aggiuntive e di quant'altro necessario per l'equilibrato e coerente svolgimento societario.
- 4) I contratti di servizio tra Comuni e società dovranno espressamente prevedere gli elementi propri dell'affidamento in house ex art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000; anche attraverso detti elementi (verifiche operative a campione sugli svolgimenti societari da parte di strutture comunali costituite ad hoc; la trasmissione di atti societari al Comune a fini di costante informazione, ecc) i Comuni eserciteranno sulla società un controllo analogo a quello che esercitano sui propri uffici o servizi.
- 5) In proposito, i Comuni di Paderno Dugnano ~~e Sesto San Giovanni e Cormano~~ si impegnano alla costituzione di un organismo di controllo degli svolgimenti della società, coerentemente con l'approccio in house adottato per Energie Locali SRL, organismo cui dovranno partecipare anche gli altri Comuni futuri soci affidanti; il citato organismo opererà in prima battuta con il contributo operativo dei dirigenti e dei funzionari competenti per materia, individuati dai Sindaci dei Comuni soci in numero non superiore a tre per ciascun Comune; i Sindaci approvano il regolamento per il funzionamento del citato organismo; quest'ultimo è altresì di supporto all'Assemblea dei soci nella formulazione dei propri indirizzi.
- 6) Come da tabella allegata, i ~~due Comuni soci fondatori~~, alla data della sottoscrizione ~~in data 30 Novembre 2005, già sono o certamente saranno~~ (in base ad atti certi) proprietari di centri luminosi (intendendosi con ciò ogni singola lampada) nel numero indicato in tabella ~~stessa~~

(ivi compresi i centri corrispondenti ad impegni di spesa già formalmente assunti nella stessa data); i centri luminosi sono classificati in categorie come da tabella; a ciascun centro luminoso si assegna un valore unitario a stima, differenziato per categoria;

- 7) i) Data la natura del servizio di pubblica illuminazione (Comune cliente unico pagatore delle prestazioni); ii) data la flessibilità di definizione degli impegni di gestione e lavori, e relativi margini, definizione che spetterà all'Assemblea della società; iii) tenuto conto di quanto ai punti i) e ii), anche a differenza di altri servizi pubblici locali in cui i ricavi sono conseguiti in rapporto diretto con l'utenza finale diffusa sul territorio, e le tariffe di ricavo risultano, con vario grado di rigidità, fissate per legge o da organismi pubblici, iv) data l'assenza di risorse umane, materiali o di altra natura trasferite dai Comuni alla costituenda società Energie Locali SRL; v) visto quanto sopra da i) a iv), l'affidamento del servizio alla società stessa non comporta perizia ex art.2465 C.C., in quanto risulta impossibile configurare nel merito un conferimento di beni, anche immateriali, suscettibili di valutazione economica.
- 8) I Comuni, come anche da punto successivo, mantengono la titolarità dei propri centri luminosi ed immobilizzazioni afferenti la pubblica illuminazione, e non trasferiscono mezzi, attrezzature, rami aziendali, dipendenti, rapporti con terzi o altro.
- 9) Si conviene che i Comuni (soci fondatori e futuri soci) non conferiscano alla società la proprietà dei centri luminosi e delle altre immobilizzazioni esistenti attinenti la pubblica illuminazione (destinate quindi a permanere nel patrimonio comunale), oltre al fine in sé di mantenere in capo ai Comuni stessi la titolarità direttamente pubblica delle citate immobilizzazioni, anche al fine di evitare quanto segue: appesantimenti procedurali che non appaiono non utili; perizie giurate di stima ex art.2465 C.C. cui si assocerebbero i relativi oneri; l'emersione di ammortamenti in capo alla società con riferimento agli immobilizzi conferiti, i quali dovrebbero in ogni caso trovare copertura attraverso componenti positivi di reddito.
- 10) In relazione a quanto al punto precedente, la costituzione della partecipazione alla società da parte dei Comuni di Paderno Dugnano, e Sesto San Giovanni e Cormano avverrà con versamenti liquidi a titolo di capitale sociale, secondo le quote di partecipazione determinate in base al numero dei centri luminosi di proprietà di ciascuno, ai criteri ed ai parametri individuati nel prosieguo e nella tabella allegata alla presente convenzione, e parte integrante della stessa (criteri che dovranno essere convenuti anche dai Comuni nuovi soci).
- 11) Fermo restando in ogni caso l'esercizio del gradimento da parte dell'Assemblea, nonché la determinazione di un eventuale sovrapprezzo quote in relazione al patrimonio netto contabile della società, l'ingresso di Comuni nuovi soci nella compagine societaria avverrà preferibilmente a fronte di aumento di capitale sociale, e con l'assegnazione di quote di partecipazione coerentemente con quanto previsto al punto precedente sino al raggiungimento di centri luminosi gestiti dalla società in numero di 30.000; successivamente, i Comuni già soci si riservano di eventualmente ridefinire il criterio (in luogo di quanto ai punti 6 e 10, e di quanto in tabella allegata) in base al quale determinare la quota di partecipazione dei Comuni futuri soci.
- 12) Ad ogni ingresso nella compagine sociale di Comuni nuovi soci vengono rideterminati i punti luce ai fini del calcolo delle quote di partecipazione alla società come da tabella allegata di cui al precedente punto 10, salvo quanto previsto al precedente punto 3, ultimo periodo. Decorsi 30 mesi (in quanto periodo pari alla metà dei cinque anni previsti per la durata della presente convenzione, salvo il raggiungimento anticipato di 30.000 punti luce) dalla sottoscrizione della presente convenzione senza ingresso di Comuni nuovi soci, si

procederà a rideterminare il numero e la categoria di appartenenza dei centri luminosi per singolo Comune, e con esso i valori totali per Comune come da allegato; in relazione ai nuovi valori totali, a parità di capitale sociale, i Comuni si impegnano ad esercitare in Assemblea i diritti di voto a ciascuno spettanti in misura tale da rendere la ripartizione degli stessi diritti coerente con la griglia dei nuovi valori totali per Comune, come sopra delineato; il meccanismo descritto mira a favorire l'investimento in spese per lavori da parte di ogni Comune, valorizzando ogni 30 mesi il nuovo assetto di centri luminosi per Comune secondo la modalità descritta; resta ferma la possibilità di aumenti di capitale liquidi, da parte di alcuni tra i Comuni soci con rinuncia al diritto di opzione ex art. 2441 C.C., al fine dell'eventuale ribilanciamento delle quote di partecipazione.

- 13) Quanto previsto al punto precedente potrà essere confermato o modificato in relazione al raggiungimento del numero di 30.000 centri luminosi come da precedente punto 11), a seconda della conferma o della modifica del criterio per la determinazione delle quote di partecipazione (dei Comuni nuovi soci affidanti) alla società, rispetto a quanto previsto ai precedenti punti 6 e 10 ed in tabella allegata.

Al Comune di Cormano si conviene spettino quote aggiuntive di partecipazione alla società pari al 3%, di cui il 2% è messo a disposizione dal Comune di Sesto San Giovanni e l'1% dal Comune di Paderno Dugnano, in relazione all'affidamento della conduzione delle centrali termiche da parte del Comune di Cormano; i Comuni convenzionati e soci si impegnano via via ad identificare la quota aggiuntiva a favore del Comune che affidi servizi diversi dalla pubblica illuminazione.

- 14) Ferma restando la determinazione della società al raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget, l'impostazione gestionale della società non è orientata al profitto, ma al contenimento delle spese correnti ed in conto capitale dei Comuni soci, in quanto questi ultimi costituiscono gli unici (o comunque fondamentali) clienti finali della società; lo statuto ed il contratto di servizio regolamentano i rapporti economico - finanziari tra Comuni e società secondo la citata impostazione, con particolare riferimento alle procedure temporali di raccordo e, nel merito, ad investimenti e tematiche relative alle nuove lottizzazioni.
- 15) Tenendo conto di quanto al punto precedente, i Comuni soci si impegnano a prevedere, a bilancio pluriennale ed annuale, somme in conto capitale destinate al potenziamento e / o al rinnovo delle immobilizzazioni attinenti la pubblica illuminazione, e somme in parte corrente per la gestione, tali da garantire gli svolgimenti della società secondo economicità, da recepirsi da piani e budget di cui al punto precedente.
- 16) La società opererà in fase di avvio a fronte delle fonti finanziarie trasferite dal Comune, anche in termini di anticipazione nell'erogazione (cui i Comuni si impegnano, sulla base di modalità che verranno convenute con la società stessa) rispetto al momento di effettivo utilizzazione delle risorse stesse; ciò, al fine di evitare per quanto possibile il ricorso la società (salvo casi di estrema necessità o convenienza) all'indebitamento bancario, e fermo restando l'opportunità che il ricorso strutturale all'indebitamento possa essere adottato ad avvenuto consolidamento a regime della società stessa, a fronte di opportune valutazioni.
- 17) I rappresentanti dei Comuni soci in Consiglio di Amministrazione si impegnano, anche a partire dalle attuali differenti condizioni operative nei diversi Comuni, a garantire l'impegno della società ad operare per uniformare, al meglio dell'efficienza e dell'efficacia, gli svolgimenti in tutto il territorio gestito; ciò, con l'obiettivo di costituzione di un soggetto che operi con elevati standard di servizio, a costi competitivi, garantendo competenza, flessibilità e trasparenza.

18) Sino a quando i Comuni di Paderno Dugnano e di Sesto San Giovanni rimarranno i soli soci della società, il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da tre componenti; i due Comuni convengono di procedere alla nomina degli amministratori come segue:

— Il Comune di Paderno Dugnano designa il Presidente;

— Il Comune di Sesto San Giovanni designa gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione.

I due Comuni si impegnano a che, in Assemblea, l'espressione del loro voto conduca a risultati coerenti con quanto indicato al periodo precedente.

I comuni soci convengono che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga in modo da garantire una adeguata rappresentanza a tutti i Comuni assicurando comunque criteri di rotazione.

I Comuni convengono in via transitoria che resta in carica l'attuale Consiglio di Amministrazione nel quale tutti i Comuni soci si sentono rappresentanti e che entro il 31.12.2008 la nomina assembleare del Consiglio di Amministrazione avvenga secondo quanto previsto dal comma precedente.

19) E' istituita la consulta dei Sindaci, con riferimento alla presente convenzione; alla consulta spettano i seguenti compiti:

- impostazione dell'organismo di cui all'art.5, ai sensi dell'articolo stesso;
- coordinamento delle funzioni di programmazione e controllo dei Comuni.

La consulta si riunisce almeno una volta l'anno.

Budget 2008 Proposto

RICAVI	TOTALE	Sesto	Paderno	Cormano
numero centri luminosi	15.800	7.500	6.100	2.200
gestione per centro luminoso (IVA esclusa)		€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00
Ricavi Gestione	€ 584.600,00	€ 277.500,00	€ 225.700,00	€ 81.400,00
Budget x CONSUMI ELETTRICI				
Ricavi	€ 517.333,33	€ 400.000,00	€ -	€ 117.333,33
Budget x LAVORI				
Spesa bilancio comunale	€ 1.545.454,55	€ 909.090,91	€ 454.545,45	€ 181.818,18
RICAVI TOTALI	€ 2.647.387,88	€ 1.586.590,91	€ 680.245,45	€ 380.551,52

ALLEGATO C

Per

Budget triennale Proposto

Budget 2008-2010

RICAVI		TOTALE	TOTALE	TOTALE
numero centri luminosi (stima)		15.800	16.450	16.800
gestione per centro luminoso (IVA esclusa)	€	37,00	€ 36,00	€ 35,60
Ricavi per Gestione	€	584.600,00	€ 592.200,00	€ 598.080,00
Ricavi Energia Elettrica	€	517.333,33	€ 520.348,10	€ 520.000,00
Budget x LAVORI Spesa bilancio comunale	€	1.545.454,55	€ 1.545.454,55	€ 1.545.454,55
RICAVI TOTALI	€	2.647.387,88	€ 2.658.002,65	€ 2.663.534,55
COSTI DIRETTI ESTERNI				
CL Gestiti reali (medi anno)		16.175	16.625	16.975
Costi energia elettrica	-€	521.333,33	-€ 523.348,10	-€ 523.000,00
Costi diretti di gestione	-€	409.389,25	-€ 401.720,00	-€ 413.580,00
Costi diretti Lavori	-€	1.290.262,39	-€ 1.284.116,73	-€ 1.291.182,79
Costi esterni totali	-€	2.220.984,97	-€ 2.209.184,83	-€ 2.227.762,79
Margine energia	-€	4.000,00	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00
Percentuale		-0,8%	-0,6%	-0,6%
Margine contribuzione gestione	€	175.210,75	€ 190.480,00	€ 184.500,00
Percentuale		30,0%	32,2%	30,8%
margine contribuzione lavori	€	255.192,16	€ 261.337,82	€ 254.271,76
Percentuale		16,5%	16,9%	16,5%
Margine contribuzione complessivo	€	426.402,91	€ 448.817,82	€ 435.771,76
Percentuale		16,1%	16,9%	16,4%
Totale altri costi esterni	-€	210.520,00	-€ 203.295,00	-€ 160.355,00
Valore Aggiunto	€	215.882,91	€ 245.522,82	€ 275.416,76
Totale costo del lavoro	-€	152.000,00	-€ 179.500,00	-€ 207.000,00
Margine operativo lordo	€	63.882,91	€ 66.022,82	€ 68.416,76
Ammortamenti	-€	10.603,00	-€ 10.603,00	-€ 10.603,00
Margine operativo netto	€	53.279,91	€ 55.419,82	€ 57.813,76
Saldo gestione finanziaria	€	-	€ -	€ -
Risultato ante imposte	€	53.279,91	€ 55.419,82	€ 57.813,76
IRAP	-€	10.211,90	-€ 11.471,59	-€ 12.742,08
IRES	-€	17.582,37	-€ 18.288,54	-€ 19.078,54
Risultato Netto	€	25.485,64	€ 25.659,69	€ 25.993,13

PR

CRITERIO DI DETERMINAZIONE; PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

	SESTO SG	PADERNO D	CORMANO	TOTALE
<i>Numero totale centri luminosi di proprietà comunale</i>	7.500	6.100	2.200	15.800
Ripartizione partecipazioni societarie	47,5%	38,6%	13,9%	100,0%
CESSIONE DI QUOTE TRA COMUNI				
Situazione precedente all'ingresso del Comune di Cormano				
Quote percentuali di partecipazione	55%	45%	0%	100%
Valore nominale assoluto (quota capitale sociale) - euro 000	55	45	-	100
Situazione successiva all'ingresso del Comune di Cormano				
Quote percentuali di partecipazione	47,5%	38,6%	13,9%	100%
Valore nominale assoluto (quota capitale sociale) - euro 000	47,5	38,6	13,9	100,0
Cessioni di quote tra Comuni (euro 000)				
SESTO SG	-7,5		7,5	
PADERNO D		-6,4	6,4	

Il segno meno (-) indica la cessione di quote da parte di un Comune.

Il segno positivo indica l'acquisto da parte di un Comune, da altro Comune già socio posto sulla stessa riga con segno (-)